Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 gennaio 1982.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1982.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100348/1 del 14 gennaio 1982 con il quale è stata apportata al cap. 1007 « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, la variazione prevista nell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 26 gennaio 1982 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 e dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 26 gennaio 1982 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1982.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO *A*

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1982.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante
262	Democrazia cristiana	110.514.000	1.391.508.394	17.234.921.428	18.736.943.822
193	Partito comunista italiano	110.514.000	1.391.508.394	12.695.953.571	14.197.975.965
61	Partito socialista italiano	110.514.000	1.391.508.394	4.012.710.714	5.514.733.108
29	Movimento sociale italiano - D.N.	110.514.000	1.391.508.394	1.907.682.143	3.409.704.537
19	Partito socialista democratico italiano	110.514.000	1.391.508.394	1.249.860.714	2.751.883.108
16	Partito radicale	110.514.000	1.391.508.394	1.052.514.286	2.554.536.680
16	Partito repubblicano italiano	110.514.000	1.391.508.394	1.052.514.286	2.554.536.680
9	Partito liberale italiano	110.514.000	1.391.508.394	592.039.286	2.094.061.680
6	Partito di unità proletaria per il comunismo (PDUP)	110.514.000	1.391.508.394	394.692.857	1.896.715.251
19	Misto	110.514.000	—	1.249.860.715	1.360.374.715
630	Componente parlamentare della SVP (4, iscritti al gruppo misto)	—	139.150.839	—	139.150.839
	Componente parlamentare della UV-UVP-DP (1, iscritto al gruppo misto)	—	46.383.615	—	46.383.615
	Totale	1.105.140.000	12.709.110.000	41.442.750.000	55.257.000.000

(165)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1982.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1982.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100348 del 12 gennaio 1982 con il quale è stata apportata al cap. 1006 « Spese per il Senato della Repubblica » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982 la variazione prevista nell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione del 26 gennaio 1982 del consiglio di presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 e dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 26 gennaio 1982 con la quale il consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1982.

Sono conseguentemente assegnati, sulla base del suddetto piano di ripartizione, i contributi di cui al precedente comma, con versamenti *pro quota*. in relazione all'autorizzazione all'esercizio provvisorio disposta con legge 26 dicembre 1981, n. 779 ed alla successiva definitiva approvazione del bilancio dello Stato.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1982.

Numero senatori	Gruppi parlamentari	2 % (articolo 3 lettera *a*)	23 % (articolo 3 lettera *b*)	75 % (articolo 3 lettera *c*)	Totale
139	Democrazia cristiana	69.072.500	771.822.267	8.945.103.261	9.785.998.028
95	Partito comunista italiano	69.072.500	771.822.267	6.113.559.782	6.954.454.549
32	Partito socialista italiano	69.072.500	771.822.267	2.059.304.348	2.900.199.115
16	Sinistra indipendente	69.072.500	77.182.228	1.029.652.173	1.175.906.901
13	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	69.072.500	771.822.267	836.592.391	1.677.487.158
10	Partito socialista democratico italiano	69.072.500	771.822.267	643.532.609	1.484.427.376
7	Partito repubblicano italiano	69.072.500	771.822.267	450.472.827	1.291.367.594
10	Misto	69.072.500	—	643.532.609	712.605.109
322					
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (2, iscritti al gruppo misto)	—	771.822.267	—	771.822.267
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	771.822.267	—	771.822.267
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (3, iscritti al gruppo misto)	—	77.182.228	—	77.182.228
	Componente parlamentare dell'Union Valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	25.727.408	—	25.727.408
	Totali . . .	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

(572)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 gennaio 1982, n. 11.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, e 26 settembre 1981, n. 539. L'indennità integrativa speciale non corrisposta al personale docente non di ruolo a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, è reintegrata fino alla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982.

Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 gennaio 1982, n. 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, sostituire le parole: « entro trenta giorni », *con le seguenti*: « entro sessanta giorni »;

al primo comma, dopo le parole: « in servizio alla data del 30 aprile 1981 », *sono aggiunte le seguenti*: « , ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, »;

al primo comma, le parole: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto », *sono sostituite dalle seguenti*: « Dalla stessa data »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma »;

al quinto comma, le parole: « L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti », *sono sostituite dalle seguenti*: « L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti »;

al sesto comma, le parole: « dalla giunta regionale », *sono sostituite dalle seguenti*: « dal consiglio regionale »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali possono, altresì, autorizzare consulenze professionali »;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato il decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, e nel ri-

spetto di quanto stabilito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano già iniziate le prove d'esame »;

all'undicesimo comma, dopo le parole: « su richiesta della regione », *sono aggiunte le seguenti*: « o della provincia autonoma »;

dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le assunzioni per i casi previsti dal presente decreto sono effettuate con il rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della funzione pubblica, entro i sessanta giorni successivi alla data anzidetta.

A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il tre per cento di ogni qualifica.

Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441, è sostituito dal seguente:

" Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge ".

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di miglior favore determinato ai sensi di legge dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali.

I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche in comuni terremotati delle regioni Basilicata e Campania che, in conseguenza della chiusura degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, hanno conseguito la gestione provvisoria di altra sede, anche in altro comune delle province di appartenenza, conseguono, previa opzione, la titolarità di tale ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica delle farmacie del comune cui la farmacia a gestione provvisoria appartiene ».

All'articolo 3:

al terzo capoverso, dopo le parole: « la richiesta di accesso », *sono aggiunte le seguenti*: « alle prestazioni stesse. »;

al quarto capoverso, la parola: « pubbliche », *è sostituita dalle seguenti*: « di cui al sesto comma ».

Dopo l'articolo 3, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — A partire dal 1° gennaio 1982 per i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, né tenuti all'iscrizione ad altro istituto mutualistico di diritto pubblico, i contributi sociali di malattia e di maternità sono dovuti nella misura prevista per i lavoratori già assicurati presso l'INAM medesimo.

Per gli anni 1980 e 1981 i soggetti di cui al precedente comma, esclusi quelli già comunque assicurati in regime facoltativo o convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di L. 300.000 e L. 350.000, da effettuare direttamente all'INPS in quattro rate bimestrali decorrenti dal 1° marzo 1982.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei lavoratori.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 ».

L'articolo 6 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981, numeri 398, 399 e 400, nonché del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 538.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 gennaio 1982, n. 13.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91 ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541.

Art. 3.

La gestione delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, esercitata provvisoriamente dalla Cassa stessa ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive disposizioni legislative in materia, non costituisce attività commerciale ai fini dell'applicazione dei tributi istituiti in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 27 gennaio 1982, n. 14.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi, con la seguente modificazione:

l'articolo 2 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1982, n. 15.

Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa anzidetta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonché dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

L. 300, per ogni confezione di prezzo sino a L. 1.000;

L. 600, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 1.000, sino a L. 2.000;

L. 900, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 2.000, sino a L. 3.000;

L. 1.200, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 3.000, sino a L. 5.000;

L. 1.800, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 5.000, sino a L. 10.000;

L. 3.000, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 10.000.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è esentato dalla partecipazione di cui all'articolo 1 l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 corrispondente alla detrazione, in termini d'imposta, di L. 228.000 di cui all'articolo 16, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ovvero quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

Sono altresì esenti dalla partecipazione di cui all'articolo 1 i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino a validità annuale attestante il diritto all'esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza:

a) una autocertificazione in carta libera ed esente da bollo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al terzo comma.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi comprese quelle previste in leggi delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'articolo 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 1 del presente decreto.

Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo o sovrastampa indelebile da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

Art. 5.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 250, 29 luglio 1981, n. 399, 26 settembre 1981, n. 538, e 26 novembre 1981, n. 680.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 8

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1982, n. 16.

Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare immediate misure per disciplinare il livello di erogazione di talune prestazioni integrative da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di contenere la relativa spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni in atto per i cittadini che abbiano dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. Per la determinazione dei predetti limiti massimi di reddito, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo;

3) le prestazioni idrotermali;

4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità da indicare con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fino all'emanazione di tale decreto le prestazioni predette sono assicurate nei limiti e con le modalità vigenti.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali a favore degli assicurati dell'INPS e dell'INAIL sono garantite, per il suddetto periodo, secondo le normative vigenti presso gli enti stessi, con onere a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato dal 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Sono abrogate le norme che consentono di usufruire delle cure idrotermali al di fuori dei congedi ordinari;

b) l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2

Restano salve le prestazioni già erogate o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 9

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1981.

Condizioni e modalità per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli della Comunità economica europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 con il quale viene istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli della Comunità e viene previsto che le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché l'importo massimo degli stessi, saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone, al quarto comma, che le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384 con il quale è stato modificato il richiamato decreto 23 dicembre 1977;

Ritenuta l'esigenza di stabilire le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, nonché l'importo massimo dei finanziamenti;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, intesi prevalentemente alla realizzazione di strutture permanenti in paesi diversi da quelli della Comunità europea.

I rientri per capitale ed interesse sono utilizzati per la concessione di nuovi finanziamenti.

Per le operazioni relative alla gestione del fondo il Mediocredito centrale terrà una apposita contabilità.

Art. 2.

Il tasso d'interesse agevolato da applicare ai finanziamenti di cui al precedente art. 1, è pari alla misura che, al momento della erogazione delle somme, risulta fissata, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, per il finanziamento dei crediti all'esportazione relativamente ai contratti denominati in lire di durata inferiore a cinque anni.

I finanziamenti possono essere concessi per una durata non superiore a 5 anni. Il rimborso avverrà entro i 3 anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo. Il periodo di utilizzo, comprensivo del preammortamento, non potrà superare i due anni.

La misura massima dei finanziamenti è fissata nell'85 % delle spese globali previste dal programma di penetrazione commerciale predisposto dall'impresa e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.

L'erogazione dei finanziamenti concessi dovrà essere graduata, secondo le direttive del Comitato, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito nella legge 29 luglio 1981, n. 394, in funzione dei tempi necessari alla realizzazione del programma e sulla base delle spese effettivamente sostenute che devono risultare da fatture o da altra documentazione equivalente.

Il Comitato, in sede di approvazione del programma, potrà concedere una anticipazione fino ad 1/3 del finanziamento di cui al terzo comma del presente articolo.

L'erogazione del finanziamento, nei casi di spese sostenute in valuta estera, si effettua al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima della data di erogazione del finanziamento.

In caso di chiusura del mercato dei cambi, si applica provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato con conguaglio da effettuare al cambio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Non potranno essere finanziate le spese sostenute prima dell'approvazione del programma da parte del Comitato di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 3.

La richiesta di concessione del finanziamento agevolato deve essere presentata dall'impresa al Mediocredito centrale che provvede alla relativa istruttoria rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica della iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria della impresa promotrice, nonché la coerenza dell'iniziativa stessa con i programmi annuali delle attività promozionali di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Ai fini di tale ultima valutazione copia della domanda, con relativa documentazione, dovrà essere contemporaneamente presentata al Ministro del commercio con l'estero, che può avvalersi anche della collaborazione dell'I.C.E.

La concessione del finanziamento agevolato è deliberata dal Comitato previsto dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

Il Mediocredito centrale, in esecuzione delle deliberazioni del Comitato di cui al comma precedente, provvede al perfezionamento e alla erogazione del finanziamento.

Al termine del periodo di tempo previsto per l'attuazione del programma, l'impresa presenterà al Comitato la documentazione complessiva relativa alle spese sostenute. Per l'accertamento della realizzazione definitiva del programma, come anche per eventuali verifiche sullo stato di attuazione del medesimo, potrà essere richiesta dal Comitato la collaborazione dell'I.C.E.

Art. 4.

Sono ammesse con priorità ai benefici del fondo, secondo le modalità stabilite dal Comitato di cui all'articolo precedente, le richieste di finanziamento presentate da piccole e medie imprese anche artigiane e comprese quelle agricole, da consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, dalle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

I limiti e i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese ai fini dell'applicazione del precedente comma sono quelli indicati all'art. 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 5.

In caso di mancata realizzazione dell'intero programma l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, per la parte del programma non realizzato, con gli interessi calcolati al tasso fisso di riferimento, stabilito con le modalità di cui all'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in vigore alla data di erogazione delle somme.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi calcolati al tasso d'interesse di cui all'art. 2, primo comma, del presente decreto, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Le deliberazioni relative all'applicazione dei commi precedenti sono assunte dal Comitato.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative ad ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

Ciascuna impresa può ottenere il finanziamento agevolato per un solo programma. Qualora l'impresa abbia ottenuto il finanziamento di un precedente programma la richiesta può essere presa in considerazione subordinatamente alla realizzazione di quello precedente o all'accertamento che l'eventuale mancato completamento dello stesso non è dipeso da causa imputabile all'impresa.

Art. 7.

Le disponibilità del fondo rotativo, di cui all'art. 1, sono tenute in un conto infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a prelevare da tale conto e a trasferire presso Aziende di credito le somme occorrenti alla erogazione dei finanziamenti da effettuare nel mese in corso, nonché quelle occorrenti per gli altri pagamenti a carico del fondo.

Gli interessi sulle disponibilità giacenti presso le aziende di credito sono accreditati al fondo.

Il Mediocredito centrale è autorizzato ad addebitare al fondo rotativo, a titolo di rimborso spese per l'attività di gestione, una commissione dello 0,15 % da calcolarsi in via annuale posticipata, sull'importo complessivo dei finanziamenti in essere risultante al 31 dicembre di ogni anno, ivi compresi gli importi relativi a rate scadute e non riscosse per capitale e interessi.

Entro il 31 aprile di ogni anno, il Mediocredito centrale provvederà ad inviare al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro il rendiconto sull'andamento della gestione del fondo rotativo.

Art. 8.

Non potranno essere ammesse ai benefici del fondo, di cui agli articoli precedenti, le richieste di finanziamento relative a programmi di penetrazione commerciale iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 1981, n. 394.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 122

(418)

DECRETO 28 novembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143, del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria nel campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta, concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 227, nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito alla esportazione con pagamento differito;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978 sopracitato;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980 contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni e le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sul finanziamento all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernenti le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto del 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provviste effettuate all'estero;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981 in corso di registrazione alla Corte dei conti contenente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento

agevolativo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1981, n. 394;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981 con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati riguardanti le condizioni e modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale, sulle operazioni di credito all'esportazione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della C.E.E. del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, come modificata dalla decisione del Consiglio della C.E.E. del 27 giugno 1980;

Vista la decisione del Consiglio della C.E.E. del 16 novembre 1981 che modifica la decisione del 4 aprile 1978;

Ritenuta l'opportunità di aumentare, a seguito dell'aumento dei tassi d'interesse minimi agevolati per i contratti denominati in valuta forte, i tassi d'interesse minimi agevolati per i contratti denominati in lire;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 è così modificato:

« I tassi minimi d'interesse a carico dei mutuatari sono determinati, per i contratti denominati in lire, nelle misure seguenti:

12,35% annuo per le operazioni di durata fino a cinque anni;

13,35% annuo per le operazioni di durata superiore a cinque anni.

I predetti tassi si applicano ai contratti stipulati successivamente al 20 dicembre 1981.

I tassi minimi d'interesse, per i contratti espressi in valuta forte, sono determinati nelle misure previste da decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali vigenti e potranno variare in relazione al variare di dette decisioni, direttive ed accordi internazionali.

In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del Tesoro comunicherà disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 121

(419)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 gennaio 1982.

Autorizzazione al prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 3 e 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernenti il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi in ospedali pubblici e case di cura private e, limitatamente al prelievo di cornea, anche in luoghi diversi da quelli appositamente autorizzati;

Visti i precedenti decreti emessi ai sensi delle predette disposizioni i quali, per il prelievo della cornea escludono espressamente che lo stesso possa essere effettuato al domicilio del potenziale donatore;

Udito il parere espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 dicembre 1979 che ha ritenuto l'idoneità dei sanitari preposti all'intervento, riscontrata in sede di autorizzazione al prelievo, sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie del luogo del prelievo — ivi compreso il domicilio del donatore —, delle condizioni di ordine clinico del soggetto donante e della corretta esecuzione del prelievo ai fini della riuscita del successivo innesto di cornea;

Ritenuta la necessità di rimuovere la limitazione al prelievo di cornea al domicilio del donante, in conformità del suddetto parere;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto presidenziale 16 giugno 1977, n. 409 recante il regolamento di esecuzione della citata legge 2 dicembre 1975, n. 644;

Decreta:

I sanitari preposti al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico ed indicati nei decreti ministeriali di autorizzazione emessi ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto presidenziale n. 409 del 1977 in premesse indicato, sono autorizzati ad effettuare il prelievo stesso anche al domicilio del soggetto donante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alle regioni interessate per l'esecuzione.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di presidi medico-chirurgici

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Dudolo, già registrato al n. 1002, in data 12 aprile 1949 a nome della ditta Lab. D.U.D., con sede e domicilio fiscale in Genova, S. Margherita Ligure.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Dermon PH 4 disinfettanti, già registrato al n. 7879, in data 6 luglio 1974 a nome della ditta Dermon S.r.l., codice fiscale numero 00434350583, con sede e domicilio fiscale in Pomezia ((Roma), via Roma, n. 165.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Roten 75, già registrato al n. 3653, in data 2 marzo 1966 a nome della ditta India, codice fiscale n. 00205330285, con sede e domicilio fiscale in Padova, IX strada, zona industriale.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Gerodeim medical per chirurgia, già registrato al n. 7880, in data 6 luglio 1974 a nome della ditta Dermon S.r.l., codice fiscale n. 00434350583, con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma n. 165.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Remanex, già registrato al n. 7170, in data 8 marzo 1971 a nome della ditta Anonima chimica farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Macedonio Melloni n. 17.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Biosteril disinfettante, già registrato al n. 5270, in data 29 settembre 1967 a nome della ditta Mondialfarm S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, piazza Fontana n. 16.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Iodovagin, già registrato al n. 8220, in data 27 marzo 1975 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati, con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Vannina, n. 86.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Dalven-Soap, già registrato al n. 3744, in data 8 febbraio 1963 a nome della ditta Dalven S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ponte Seveso, n. 44.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Formosol, già registrato al n. 204, in data 26 dicembre 1945 a nome della ditta Azzaretto Giusto, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolucci de Calboli, n. 54.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Veto, già registrato al n. 2454, in data 8 novembre 1958 a nome della ditta Dr. Eugenio Strauss, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Nomentana, n. 222.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Cloridrolo, già registrato al n. 133/75, in data 30 dicembre 1941 a nome della ditta Ferko Parolo, con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Libia, n. 18.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Korax 930, già registrato al n. 17, in data 27 giugno 1942 a nome della ditta S.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Priscilla, n. 101.

(325)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimento concernente la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981, il CIPE ha assegnato parte dell'importo di lire 76.240.000.000 accantonato in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, quota in conto capitale 1981, alle seguenti regioni, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Valle d'Aosta	L.	9.309.000.000
Molise	»	11.311.000.000
Basilicata	»	15.314.000.000
Totale	L.	35.934.000.000

Il residuo importo di L. 40.306.000.000 rimane accantonato in attesa che le regioni Campania e Calabria trasmettano in tempo utile la documentazione necessaria perché possa procedersi alla relativa assegnazione.

In mancanza di tale adempimento entro l'esercizio finanziario, la somma di cui trattasi verrà ripartita tra le regioni aventi valido titolo.

(318)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel comunicato concernente: premi comunitari relativi al tabacco dei raccolti 1977, 1978 e 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, nella parte relativa al raccolto per la varietà Badischer Geudertheimer, Forchheimer Havanna II C, l'importo del premio deve leggersi: «*240.655*», anziché: «*204.655*».

Nel comunicato concernente: prezzi e premi comunitari relativi al tabacco dei raccolti 1980 e 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, nella parte relativa al raccolto 1981, per la varietà Nostrano, Resistente, Gojano, il prezzo d'intervento, grado B, deve leggersi: «*355.008*», anziché: «*355.088*».

(396)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 mod. 241. — Data: 29 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Genova. — Intestazione: Silvana Vona, nata a Crotone il 7 agosto 1959. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Ammontare capitale: L. 40.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241. — Data: 5 dicembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Pavia. — Intestazione: Gnocchi Giovanni, nato a Santo Stefano Balbo il 2 febbraio 1903. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 9. — Ammontare capitale: L. 250.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 20 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233,800	1233,800	1233,90	1233,800	1233,75	1233,75	1233,700	1233,800	1233,800	1233,80
Dollaro canadese	1032,250	1032,250	1032 —	1032,250	1031 —	1032,20	1032,600	1032,250	1032,250	1032,25
Marco germanico	535,350	535,350	535,70	535,350	535 —	535,30	535,350	535,350	535,350	535,35
Fiorino olandese	488 —	488 —	488,65	488 —	488,25	488 —	488,400	488 —	488 —	488 —
Franco belga	31,442	31,442	31,45	31,442	31,43	31,45	31,448	31,442	31,442	31,45
Franco francese	210,500	210,500	210,70	210,500	210,40	210,50	210,530	210,500	210,500	210,45
Lira sterlina	2325,400	2325,400	2325 —	2325,400	2323 —	2325,40	2323,900	2325,400	2325,400	2325,40
Lira irlandese	1890,500	1890,500	1891 —	1890,500	1889 —	—	1890 —	1890,500	1890,500	—
Corona danese	163,710	163,710	163,75	163,710	163,75	163,70	163,760	163,710	163,710	163,60
Corona norvegese	210,130	210,130	210,50	210,130	210,25	210,10	210,190	210,130	210,130	210,15
Corona svedese	219,090	219,090	219,20	219,090	219 —	219,10	218,950	219,090	219,090	219,10
Franco svizzero	664,400	664,400	664,35	664,400	664 —	664,35	664,100	664,400	664,400	664,40
Scellino austriaco	76,397	76,397	76,40	76,397	76,36	76,40	76,360	76,397	76,397	76,40
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,50	18,500	18,50	18,50	19,200	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,485	12,485	12,50	12,485	12,48	12,45	12,483	12,485	12,485	12,48
Yen giapponese	5,483	5,483	5,48	5,483	5,48	5,49	5,478	5,483	5,483	5,48
E.C.U.	1309,090	1309,090	—	1309,090	—	—	1309,090	1309,090	1309,090	—

Media dei titoli del 20 gennaio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	34,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,900
» 5,50 % » » 1968-83	86,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,550
» 6 % » » 1970-85	76,025
» 6 % » » 1971-86	70,725
» 6 % » » 1972-87	69,700
» 9 % » » 1975-90	74,275
» 9 % » » 1976-91	68,775
» 10 % » » 1977-92	76,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,150
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,575
» » » » 1- 5-1979/82	99,450
» » » » 1- 5-1980/82	99,375
» » » » 1- 6-1980/82	99,275
» » » » 1- 7-1979/82	99,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,575
» » » » 1- 8-1980/82	99,500
» » » » 1-10-1979/82	99,325
» » » » 1-10-1980/82	99,225
» » » » 1-12-1980/82	99,100
» » » » 1- 1-1980/83	99,600
» » » » 1-10-1980/83	99,050
» » » » 1- 3-1981/84	98,225
» » » » 1- 4-1981/84	98,825
» » » » 1- 6-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,100
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,375
» » » 15 % 1- 1-1983	96,225
» » » 18 % 1- 7-1983	99,400
» » » 12 % 1-10-1983	87,700
» » » 12 % 1- 1-1984	86,175
» » » 12 % 1- 4-1984	85,375
» » » 12 % 1-10-1984	83,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1233,750
Dollaro canadese	1032,425
Marco germanico	535,350
Fiorino olandese	488,200
Franco belga	31,445
Franco francese	210,515
Lira sterlina	2324,650
Lira irlandese	1890,250
Corona danese	163,735
Corona norvegese	210,160
Corona svedese	219,020
Franco svizzero	664,250
Scellino austriaco	76,378
Escudo portoghese	18,850
Peseta spagnola	12,484
Yen giapponese	5,480
E.C.U.	1309,090

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1235,550	1235,550	1235,60	1235,550	1235,50	1235,50	1235,450	1235,550	1235,550	1235,55
Dollaro canadese	1035,500	1035,500	1036 —	1035,500	1035 —	1035,40	1035,300	1035,500	1035,500	1035,50
Marco germanico .	535,720	535,720	535,65	535,720	535,50	535,70	535,799	535,720	535,720	535,70
Fiorino olandese .	489,250	489,250	489,25	489,250	489 —	489,20	489,140	489,250	489,250	489,25
Franco belga . .	31,471	31,471	31,48	31,471	31,50	31,45	31,461	31,471	31,471	31,45
Franco francese . . .	210,780	210,780	210,70	210,780	210,75	210,80	210,700	210,780	210,780	210,75
Lira sterlina	2333,700	2333,700	2332 —	2333,700	2333 —	2333,65	2332,200	2333,700	2333,700	2333,70
Lira irlandese . . .	1891,500	1891,500	1891 —	1891,500	1890 —	—	1892 —	1891,500	1891,500	—
Corona danese	163,970	163,970	163,75	163,970	163,75	163,95	163,860	163,970	163,970	164 —
Corona norvegese . . .	210,760	210,760	210,90	210,760	210,60	210,75	210,740	210,760	210,760	210,70
Corona svedese . . .	219,300	219,300	219 —	219,300	219,25	219,25	219,310	219,300	219,300	219,30
Franco svizzero . .	666,890	666,890	664,95	666,890	665,75	666,90	666,700	666,890	666,890	666,90
Scellino austriaco . . .	76,525	76,525	76,45	76,525	76,45	76,50	76,490	76,525	76,525	76,55
Escudo portoghese .	18,500	18,500	18,50	18,500	18,55	18,50	18,500	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola . . .	12,503	12,503	12,50	12,503	12,35	12,50	12,504	12,503	12,503	12,50
Yen giapponese	5,484	5,484	5,48	5,484	5,48	5,49	5,489	5,484	5,484	5,48
E.C.U.	1310,830	1310,830	—	1310,830	—	—	1310,830	1310,830	1310,830	—

Media dei titoli del 21 gennaio 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	34,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,900
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	86,125
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,750
» 6 % » » 1970-85 . . .	76,025
» 6 % » » 1971-86 . . .	70,725
» 6 % » » 1972-87 . . .	69,700
» 9 % » » 1975-90 . . .	74,275
» 9 % » » 1976-91 . . .	68,775
» 10 % » » 1977-92 . . .	76,125
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	72 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,150
» » » Ind. 1- 3-1980/82 . .	99,575
» » » » 1- 5-1979/82 . .	99,475
» » » » 1- 5-1980/82 . .	99,425
» » » » 1- 6-1980/82 . .	99,400
» » » » 1- 7-1979/82 . .	99,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82 . .	99,550
» » » » 1- 8-1980/82 . .	99,525
» » » » 1-10-1979/82 . .	99,250
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,225
» » » » 1-12-1980/82 . .	99,125
» » » » 1- 1-1980/83 . .	99,600
» » » » 1-10-1980/83 . .	99,600
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,050
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,225
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,050
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,400
» » » 15 % 1- 1-1983	96,300
» » » 18 % 1- 7-1983	—
» » » 12 % 1-10-1983	87,825
» » » 12 % 1- 1-1984	86,325
» » » 12 % 1- 4-1984	85,225
» » » 12 % 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1235,500
Dollaro canadese	1035,400
Marco germanico	535,759
Fiorino olandese	489,195
Franco belga	31,466
Franco francese	210,740
Lira sterlina	2332,950
Lira irlandese	1891,750
Corona danese	163,915
Corona norvegese	210,750
Corona svedese	219,305
Franco svizzero	666,795
Scellino austriaco	76,507
Escudo portoghese	18,500
Peseta spagnola	12,503
Yen giapponese	5,486
E.C.U.	1310,930

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,55	1234,55	—	1234,55	1234,50	1234,50	1234,45	1234,55	1234,55	1234,55
Dollaro canadese	1034,60	1034,60	—	1034,60	1034 —	1034,55	1034,80	1034,60	1034,60	1034,60
Marco germanico	536,38	536,38	—	536,38	536,25	536,40	536,30	536,38	536,38	536,40
Fiorino olandese	489,28	489,28	—	489,28	489 —	489,30	489,15	489,28	489,28	489,30
Franco belga	31,511	31,511	—	31,511	31,50	31,50	31,511	31,511	31,511	31,50
Franco francese	210,76	210,76	—	210,76	210,75	210,75	210,75	210,76	210,76	210,75
Lira sterlina	2310 —	2310 —	—	2310 —	2309 —	2310 —	2309,70	2310 —	2310 —	2310 —
Lira irlandese	1891 —	1891 —	—	1891 —	1890 —	—	1891 —	1891 —	1891 —	—
Corona danese	163,92	163,92	—	163,92	163,75	163,90	163,95	163,92	163,92	163,95
Corona norvegese	210,46	210,46	—	210,46	210,35	210,45	210,40	210,46	210,46	210,45
Corona svedese	219,61	219,61	—	219,61	219,50	219,60	219,70	219,61	219,61	219,60
Franco svizzero	668,30	668,30	—	668,30	668 —	668,25	668,20	668,30	668,30	668,30
Scellino austriaco	76,522	76,522	—	76,522	76,50	76,50	76,535	76,522	76,522	75,50
Escudo portoghese	18,52	18,52	—	18,52	18,50	18,50	18,50	18,52	18,52	18,50
Peseta spagnola	12,516	12,516	—	12,516	12,50	12,51	12,521	12,516	12,516	12,51
Yen giapponese	5,455	5,455	—	5,455	5,45	5,46	5,456	5,455	5,455	5,45
E.C.U.	1309,46	1309,46	—	1309,46	—	—	1309,46	1309,46	1309,46	—

Media dei titoli del 22 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	35,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,875
» 5,50 % » » 1968-83	86,325
» 5,50 % » » 1969-84	82,750
» 6 % » » 1970-85	76,025
» 6 % » » 1971-86	70,725
» 6 % » » 1972-87	69,700
» 9 % » » 1975-90	74,275
» 9 % » » 1976-91	68,775
» 10 % » » 1977-92	76,125
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,150
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,575
» » » » 1- 5-1979/82	99,475
» » » » 1- 5-1980/82	99,425
» » » » 1- 6-1980/82	99,400
» » » » 1- 7-1979/82	99,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,500
» » » » 1- 8-1980/82	99,475
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,200
» » » » 1-12-1980/82	99,100
» » » » 1- 1-1980/83	99,600
» » » » 1-10-1980/83	99,050
» » » » 1- 3-1981/84	98,200
» » » » 1- 4-1981/84	98,925
» » » » 1- 6-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,100
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,425
» » » 15 % 1- 1-1983	96,350
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	87,850
» » » 12 % 1- 1-1984	86,475
» » » 12 % 1- 4-1984	85,350
» » » 12 % 1-10-1984	83,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1234,50
Dollaro canadese	1034,70
Marco germanico	536,34
Fiorino olandese	489,215
Franco belga	31,511
Franco francese	210,755
Lira sterlina	2309,85
Lira irlandese	1891 —
Corona danese	163,935
Corona norvegese	210,43
Corona svedese	219,655
Franco svizzero	668,25
Scellino austriaco	76,528
Escudo portoghese	18,51
Peseta spagnola	12,518
Yen giapponese	5,455
E.C.U.	1309,46

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 25 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1250,550	1250,550	1250,50	1250,550	—	1255,50	1250,450	1250,550	1250,550	1250,55
Dollaro canadese	1043,300	1043,300	1043 —	1043,300	—	1043,25	1043 —	1043,300	1043,300	1043,30
Marco germanico	534,990	534,990	534,90	534,990	—	534,95	535,280	534,990	534,990	535 —
Fiorino olandese	488,660	488,660	488,90	488,660	—	488,65	488,760	488,660	488,660	488,60
Franco belga	31,532	31,532	31,55	31,532	—	31,50	31,511	31,532	31,532	31,50
Franco francese	210,180	210,180	210,75	210,180	—	210,15	210,150	210,180	210,180	210,20
Lira sterlina	2318 —	2318 —	2320 —	2318 —	—	2318 —	2318,530	2318 —	2318 —	2318 —
Lira irlandese	1883,300	1883,300	1890 —	1883,300	—	—	1885 —	1883,300	1883,300	—
Corona danese	163,920	163,920	163,60	163,920	—	163,90	163,750	163,920	163,920	163,95
Corona norvegese	210,730	210,730	210,85	210,730	—	210,70	210,770	210,730	210,730	210,75
Corona svedese	219,650	219,650	219,48	219,650	—	219,60	219,500	219,650	219,650	219,60
Franco svizzero	670,400	670,400	668,75	670,400	—	670,35	670,300	670,400	670,400	670,45
Scellino austriaco	76,428	76,428	76,40	76,428	—	76,40	76,433	76,428	76,428	76,40
Escudo portoghese	18,600	18,600	18,50	18,600	—	18,55	18,900	18,600	18,600	18,60
Peseta spagnola	12,560	12,560	12,56	12,560	—	12,55	12,565	12,560	12,560	12.55
Yen giapponese	5,454	5,454	5,46	5,454	—	5,46	5,451	5,454	5,454	5,45
E.C.U.	1308,350	1308,350	—	1308,350	—	—	1308,350	1308,350	1308,350	—

Media dei titoli del 25 gennaio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	33,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,975
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	84,300
» 6 % » » 1970-85	76,025
» 6 % » » 1971-86	70,725
» 6 % » » 1972-87	69,700
» 9 % » » 1975-90	74,275
» 9 % » » 1976-91	68,775
» 10 % » » 1977-92	76,125
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,150
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,550
» » » » 1- 5-1979/82	99,475
» » » » 1- 5-1980/82	99,425
» » » » 1- 6-1980/82	99,400
» » » » 1- 7-1979/82	99,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,550
» » » » 1- 8-1980/82	99,550
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,175
» » » » 1-12-1980/82	99,100
» » » » 1- 1-1980/83	99,625
» » » » 1-10-1980/83	98,925
» » » » 1- 3-1981/84	98,300
» » » » 1- 4-1981/84	99,050
» » » » 1- 6-1981/84	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,150
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,450
» » » 15 % 1- 1-1983	96,325
» » » 18 % 1- 7-1983	99,725
» » » 12 % 1-10-1983	87,650
» » » 12 % 1- 1-1984	84,450
» » » 12 % 1- 4-1984	85,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1250,500
Dollaro canadese	1043,150
Marco germanico	535,135
Fiorino olandese	488,710
Franco belga	31,521
Franco francese	210,165
Lira sterlina	2318,265
Lira irlandese	1884,150
Corona danese	163,835
Corona norvegese	210,750
Corona svedese	219,575
Franco svizzero	670,350
Scellino austriaco	76,430
Escudo portoghese	18,750
Peseta spagnola	12,562
Yen giapponese	5,452
E.C.U.	1308,350

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 4 del 31 dicembre 1981, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.2.15 (scadenza 1° marzo 1982):

Bando di concorso a ventinove borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando n. 203.6.27 (scadenza 11 marzo 1982):

Bando di concorso ad otto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.7.10 (scadenza 1° marzo 1982):

Bando di concorso a venticinque borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e architettura.

Bando n. 203.11.7 (scadenza 1° marzo 1982):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

(401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 settembre 1958, n. 165, e successive modifiche;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 9 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle vigenti classi di abilitazioni e di concorsi a cattedre;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 181;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma tredicesimo, della succitata legge n. 928, ai fini dell'espletamento dei concorsi da bandire ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2 si applicano le disposizioni e i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1975, registro n. 21, foglio n. 131, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*) dei concorsi a posti di preside nei licei e negli istituti magistrali indetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, così distinti:

cinquanta posti nei licei classici;

centoventiquattro posti nei licei scientifici;

cinquantasette posti negli istituti magistrali.

I posti saranno incrementati del 50 per cento delle presidenze disponibili e non messe a concorso all'inizio dell'anno scolastico *1981-82*.

Detti posti saranno ulteriormente incrementati del 50 per cento delle presidenze che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84, nonché di quelle che non saranno eventualmente coperte con le nomine relative ai concorsi ordinari indetti con i decreti ministeriali 24 gennaio 1979 e 6 ottobre 1979.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, è riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti che sia stato incaricato della presidenza in istituti e scuole di istruzione secondaria anche di tipo diverso da quello per il quale detto personale ha i requisiti per concorrere - per almeno due anni nel periodo all'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, sia in possesso dei seguenti altri requisiti:

a) sia provvisto di laurea;

b) abbia almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato.

Si considera soltanto il servizio, prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione ai concorsi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n 165 ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1980, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università italiana per stranieri;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi d'istituto;

c) appartenga ai ruoli del corrispondente tipo di scuola cui si riferisce ciascun concorso (licei classici, licei scientifici

e istituti magistrali) oppure abbia titolo, in quanto nominato per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedre d'insegnamento del tipo di scuola cui si riferisce il posto direttivo.

All'uopo, l'individuazione dei tipi di scuole e di istituti per i quali l'aspirante può chiedere la partecipazione ai concorsi, va condotta, per tutti gli aspiranti, sulla base delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono altresì ammessi coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte in passato dei ruoli del personale docente dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 3.

Titoli - Colloquio - Valutazione

Al presente decreto sono allegati i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*), così come stabiliti con il bando (citato decreto ministeriale 26 giugno 1975) dei concorsi indetti in attuazione dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I titoli valutabili devono essere prodotti, unitamente alla domanda di partecipazione, secondo le prescrizioni dell'art. 6 del presente decreto.

I titoli in questione devono essere altresì comprovanti da appositi documenti, rilasciati dalle autorità ed uffici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

Ai candidati ammessi ai concorsi saranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgerà il colloquio.

I candidati per poter sostenere il colloquio dovranno esibire alla commissione un valido documento di riconoscimento.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termine - Esclusione

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata, con raccomandata di un ufficio delle poste dello Stato, in unico plico insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti numerati in ordine progressivo, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III (concorsi), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione per via gerarchica delle domande di partecipazione ai concorsi e dei titoli (comprese le pubblicazioni), né è consentita la presentazione fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persone da loro incaricate.

Le domande di ammissione ai concorsi, si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale statale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento del concorso.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di titolarità;

e) data della prima nomina in ruolo nonché, se diversa, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) istituti o scuole presso i quali hanno espletato l'incarico di presidenza e relativo periodo, dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso;

g) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare a più concorsi del presente bando, dovrà inviare con separati plichi raccomandati, distinte domande per ogni tipo di istituto.

In caso di invio di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti; per le altre sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima.

In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 4;

h) indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III (concorsi) - Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro delle domande e dei documenti o delle comunicazioni relative ai concorsi;

i) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea in originale o in copia autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato dovrà presentare, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli, anche il relativo certificato rilasciato dall'università degli studi;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il concorrente non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola. Nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso. Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate sub art. 2, lettera *b*), del presente bando, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione, comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risulti se, in base agli atti di ufficio, a carico del concorrente vi siano o meno provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare;

5) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risultino gli incarichi di presidenza, il periodo del loro effettivo espletamento e l'istituto o scuola per la presidenza dei quali detti incarichi, compresi tra il 1° ottobre 1973 ed il 9 settembre 1981, sono stati conferiti;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

7) breve *curriculum* in carta semplice, datato e firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, della carriera percorsa, nonchè della attività didattica e culturale svolta;

8) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate. insieme con la domanda e gli allegati, in unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 8 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale devono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti devono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli di esami con la votazione conseguita nella prova d'esame o per soli titoli.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

L'ufficio cui è diretta la domanda di partecipazione ai concorsi non darà seguito alla richiesta di acquisizione di ufficio di titoli e documenti anche se questi devono essere rilasciati dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione. Soltanto i candidati i quali abbiano partecipato ai concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei e negli istituti magistrali indetti con decreti ministeriali del 24 gennaio 1979 e del 6 ottobre 1979, possono eventualmente fare riferimento, tranne che per la documentazione di cui ai numeri 2), 4), 7), 8) e 9) del precedente art. 6, ai titoli ed ai documenti a suo tempo prodotti. In tal caso i titoli e i documenti cui viene fatto riferimento, dovranno risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni del presente bando e, comunque, dovranno essere tutti aggiornati con i corrispondenti atti integrativi.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti espressamente dall'amministrazione per comprovare soltanto le priorità previste dall'art. 8, quarto comma, del presente bando.

Coloro i quali non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo. Del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in deroga alle prescrizioni del presente bando.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, integrato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Art. 8.
Graduatorie - Nomine

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno al colloquio una votazione di almeno 35/50, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli esibiti da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate, distintamente per tipi di istituti, in base all'ordine della graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei posti così come previsti dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio, saranno applicati, sulla base della documentazione che, a richiesta dell'amministrazione, sarà inviata dagli interessati, i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria generale di merito e le graduatorie dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Ai vincitori sarà assegnata la sede secondo le modalità contenute nell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

Art. 9.
Ritiro documenti e titoli

I documenti e i titoli (comprese le pubblicazioni) inviati con la domanda di partecipazione ai concorsi, dovranno essere ritirati dai candidati personalmente o mediante incaricato fornito di delega per il ritiro, autenticata nella firma a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso ai risultati del concorso, a meno che gli interessati non dichiarino sempre personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1981
Registro n. 130 *Istruzione, foglio n.* 50

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLO DI SERVIZIO (fino ad un massimo di punti 35):

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale titolare di ruolo A negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . punti 1,20

Il punteggio è ridotto della metà se l'effettivo servizio scolastico risulti prestato quale titolare di ruolo B o quale insegnante di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) » 2,40

Il punteggio è ridotto della metà se il servizio risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado. Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utile per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . » 1,50

Il punteggio è ridotto della metà se l'incarico è stato ricoperto in istituti di istruzione secondaria di I° grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

N.B. — Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

TITOLI DI STUDIO E CULTURA (fino ad un massimo di punti 15):

1) Laurea necessaria per l'ammissione al concorso (si considera quella conseguita con migliore votazione):

con voti 110 su 110 e lode . . punti 4
con voti 110 su 110 . » 3
con voti da 90 a 109 su 110 . » 2
con voti da 70 a 89 su 110 . . . . » 1
Per ogni altra laurea . . . . . . » 0,50

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti di grado universitario: per ciascuno . . . . » 0,50

3) Inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . » 0,50

Sarà valutata una sola idoneità per la stessa cattedra (tabella-classe di concorso).

Per i concorsi, per titoli ed esami a cattedre in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

4) Inclusione in una delle graduatorie di concorsi di « merito distinto », per titoli ed esami, riservati ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado . . » 2

Per i concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

5) Inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna » 3

I punteggi sono ridotti della metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi a preside di istituti di istruzione secondaria di I grado.

6) Inclusione in graduatorie di concorsi a posti di dirigente superiore: per ciascuna . » 0,50

7) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . » 2

8) Libera docenza: per ciascuna » 1,50

9) Maturità in concorso universitario: per ciascuno . . » 1

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate: punti 0,50 per ogni anno accademico, purchè di durata non inferiore nel complesso a cinque mesi, considerando un solo incarico per ogni anno accademico, e fino ad un massimo di » 2

Detti punteggi sono comulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A* ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo o di assistente volontario (da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge n. 1340 del 23 novembre 1951) per almeno sei mesi per anno: punti 0,50 per ogni anno accademico fino ad un massimo di . . . . . . punti 2

12) Ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile tra i titoli di servizio . . . . » 0,50

La valutazione è ridotta della metà se trattasi di attività svolta da professori appartenenti ai ruoli degli istituti secondari di primo grado.

13) Alle pubblicazioni vengono assegnati fino ad un massimo di . . . . » 5

Nel caso di opere in collaborazione, esse verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato.

DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti: per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni censura . . . . punti 2
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese . . » 5
per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano le sospensioni inferiori a giorni quindici) » 2

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulla legislazione scolastica, con particolare riguardo agli ordinamenti scolastici dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti ai quali si può accedere per passaggio e con puntuale riferimento agli atti legislativi scaturenti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

In relazione alle innovazioni contenute nella legge citata il colloquio verterà anche sulla gestione amministrativa e contabile delle scuole e sulle norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere una informazione aggiornata intorno alla problematica socio-culturale e pedagogica connessa all'azione direttiva nella scuola.

Il colloquio tenderà altresì ad accertare il grado di conoscenza e di personale elaborazione critica che il candidato, sulla base della sua specifica attività d'insegnamento, avrà conseguito in ordine ai principali temi che formano oggetto dell'attuale dibattito pedagogico, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1) processi di socializzazione del fatto educativo e nuove forme gestionali della scuola, attraverso gli organi collegiali;
2) integrazione e dialettica tra scuola e realtà socio-culturale;
3) formazione umana e realizzazione di concreti obiettivi professionali quali fini immanenti all'azione educativa;
4) presupposti e motivazioni della libertà d'insegnamento in rapporto alla dimensione scientifica del lavoro scolastico, alle responsabilità tecnico-didattiche del docente e alle esigenze implicite nella compiuta formazione della personalità degli alunni;
5) finalità e modi di attuazione della sperimentazione;
6) aggiornamento del docente come ineludibile momento di confronto con la diveniente realtà culturale e di verifiche e innovazioni operative conseguenti alla evoluzione delle metodologie e delle tecniche educative;
7) ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta e rigorosa applicazione del metodo interdisciplinare;
8) il problema della valutazione: criteri, metodi, tecniche;
9) gestione democratica della scuola, compiti e prerogative del preside per la realizzazione di un organico e proficuo coordinamento delle attività educative;
10) scuola di massa, nuove domande di educazione e prospettive di ristrutturazione delle istituzioni formative a livello secondario superiore.

(355)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso n. 124 a posti di professore universitario di ruolo.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1981, registro n. 135 Istruzione, foglio n. 284, in sostituzione del prof. Sergio Bettini, il prof. Romanini Angiola Maria dell'Università di Roma è stato nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 124 prima disciplina indicata nel gruppo: storia dell'arte islamica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Scerrato prof. Umberto, Università di Roma;

Raspi Serra prof. Giuseppina, Università di Salerno;

Bologna prof. Ferdinando, Università di Napoli;

Peroni prof. Adriano, Università di Pavia;

Romanini prof. Angiola Maria, Università di Roma.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario di ruolo ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la Commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(404)

Concorso pubblico ad un posto di operatore nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « sismologia » presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico professionale in prova alla classe iniziale di stipendio del ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « sismologia ».

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) eventualmente integrato dal diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre indicazioni, nonché per ottenere copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale, casella postale n. 2011, 34016 Trieste.

(329)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1977, concernente l'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Colombini Maria Luisa, nata a Valdagno il 23 dicembre 1935;

Sama Gianfranco, nato ad Alghero il 24 novembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(331)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN S. DONÀ DI PIAVE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Jesolo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Jesolo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in S. Donà di Piave (Venezia).

(43/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN LOVERE

Concorso ad un posto di assistente pediatra presso il presidio ospedaliero di Lovere

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra presso il presidio ospedaliero di Lovere.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

(41/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALÙ

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(42/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 23 del 25 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di coadiutore tecnico, terzo livello; coadiutore tecnico, quarto livello; tecnico di laboratorio, quinto livello, per la sezione di Novara; coadiutore amministrativo, quarto livello, magazziniere.

Comune di Usseaux: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di messo-guardia, quinto livello.

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820250)